

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 70

RISOLUZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

d’iniziativa delle senatrici FABBRI e PELINO

approvata il 22 febbraio 2017

ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle ricadute per le imprese e il sistema produttivo, ivi compreso il settore del turismo, degli eventi sismici e delle calamità atmosferiche verificatisi in Centro Italia

La Commissione,

premesso che:

le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono state colpite da numerosi eventi sismici, i cui episodi più significativi si sono verificati il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, e climatici, con la straordinaria nevicata iniziata il 15 gennaio 2017 e durata diversi giorni;

tali eventi hanno provocato gravissimi danni alle attività economiche, con ricadute in tutti i settori, dal manifatturiero all'agro-industriale, dai servizi all'artigianato, dall'agro-zootecnica al turismo, dal commercio al dettaglio ai settori connessi;

il susseguirsi nel tempo degli eventi sismici e climatici, aggravando l'emergenza ancora in corso, estendendo l'area colpita, sia sul piano territoriale che della popolazione, e coinvolgendo i principali centri urbani e produttivi di riferimento, ha reso più critica e drammatica l'attività di ricostruzione infrastrutturale e di ripresa economica iniziata subito dopo il terremoto del 24 agosto 2016;

sussiste l'indifferibile esigenza di un rilancio complessivo del processo di sviluppo dell'attività produttiva e, in generale, di tutte le attività economiche delle regioni interessate;

sono necessari interventi che consentano la permanenza nei territori colpiti dal sisma e dagli eventi climatici richiamati delle imprese per contrastarne lo spopolamento, anche attraverso il risarcimento dei danni «indiretti» utilizzando parametri oggettivi per l'identificazione del mancato reddito;

il turismo nelle regioni del Centro Italia si è andato connotando come turismo diffuso, attraverso la valorizzazione di percorsi che coinvolgono i centri storici, i borghi e le bellezze naturali, e che la filiera del turismo è divenuta una risorsa strategica e cruciale per l'economia delle medesime regioni, anche con una crescente proiezione all'estero;

le dimensioni spesso assai ridotte o familiari delle imprese della filiera del turismo e il perdurare di eventi sismici di minore intensità costituiscono ulteriori elementi di grave criticità per la ripresa delle attività, al momento sostanzialmente azzerate, richiedendo quindi interventi di sostegno efficaci e tempestivi;

soprattutto nei comuni di montagna e mezza montagna, le attività agricole e agrituristiche garantiscono il presidio e la manutenzione dei territori, anche ai fini della lotta al dissesto idrogeologico, e il mantenimento del tessuto produttivo locale a forte caratterizzazione agro-alimentare;

non per tutti i comuni colpiti dagli eventi avversi è ammissibile la deroga prevista dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'U-

nione europea rispetto alle intensità massime di aiuto che sono applicabili agli investimenti delle imprese, che in via ordinaria sono pari al 20 per cento per le piccole imprese e al 10 per cento per le medie imprese, mentre nelle aree ammissibili alla deroga suddetta sono incrementate del 10 per cento e sempre nelle stesse aree sono ammissibili aiuti agli investimenti delle grandi imprese nella misura del 10 per cento,

impegna il Governo:

ad affiancare gli interventi mirati a fronteggiare con urgenza l'emergenza con misure volte a impostare, sin d'ora, in una prospettiva a breve, medio e lungo periodo, linee e interventi per una pianificazione incentrata sulla ripresa e sul rilancio economico e territoriale;

a prevedere forme di ristoro per i danni subiti dalle imprese in termini di impatto economico sulla loro attività, non limitandosi ai soli danni «diretti», ossia determinati dalla chiusura – definitiva o temporanea – di attività economiche, ma prevedendo il ristoro anche dei cosiddetti «danni indiretti», generati dalla riduzione del giro d'affari indotta dal complessivo ridimensionamento dell'attività produttiva e della domanda locale conseguente al verificarsi di calamità naturali e alla connessa criticità delle comunicazioni e dei servizi infrastrutturali di base; tale forma di danno indiretto, di dimensioni rilevanti e di natura non transitoria, ha colpito imprese non danneggiate direttamente e materialmente dagli eventi sismici e che sono situate anche in zone non comprese nel cratere, coinvolgendo le regioni del Centro Italia quasi nella loro interezza, soprattutto nel settore turistico;

a prevedere misure selettive di sostegno delle imprese del settore turistico, avendo riguardo non solo a quelle votate alla ricettività alberghiera ed extra alberghiera, ma anche a quelle di ristorazione, ai pubblici esercizi e servizi connessi al turismo, nonché al commercio al dettaglio, sia delle aree del cratere sia delle intere regioni di cui in premessa, prevedendo, in particolare, misure che – come già accaduto nel 1997 – consentano di indennizzare una parte dei minori introiti derivanti dalla riduzione dei flussi turistici, nel contesto delle norme sugli aiuti di Stato, prevedendo l'applicazione del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, articolo 50, ovvero l'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, sugli aiuti in regime di *de minimis*; a tal fine, si ritiene che si dovrebbe avere riguardo alla riduzione dei corrispettivi superiore a una determinata soglia (ad esempio tra il 20 per cento e il 30 per cento) rispetto alla media, per lo stesso periodo (6–12 mesi), degli ultimi tre-cinque anni: sulla differenza così determinata si potrebbe riconoscere una quota di indennizzo quantificata, ad esempio, tra il 20 per cento e il 25 per cento, come accaduto nel 1997, ovvero applicare quanto previsto dall'articolo 50 del citato regolamento (CE) n. 651/2014 relativamente alla perdita di reddito;

a rendere disponibili per l'intervento ora indicato, eventualmente anche con apposite modifiche della normativa vigente, le necessarie risorse finanziarie, eventualmente utilizzando le risorse assegnate a favore

degli interventi previsti per le indennità di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che appaiono – ad oggi – largamente eccedenti i fabbisogni o consentendo almeno in parte l'utilizzo degli avanzi vincolati di bilancio delle regioni di cui in premessa;

a garantire il necessario sostegno alle imprese danneggiate dai gravi eventi sismici e climatici ricordati ubicate nelle regioni indicate in premessa anche in comuni diversi da quelli del cratere, prevedendo, in particolare:

a) misure di defiscalizzazione, quali la temporanea sospensione del pagamento di IMU, TASI e TARI, in particolare per le aziende ricettive alberghiere ed extra alberghiere, anche al di fuori della zona del cratere, in conseguenza della forte contrazione dell'attività imprenditoriale e del blocco della attività ricettiva, nonché la detraibilità delle spese sostenute dai turisti per i soggiorni nelle strutture ricettive;

b) l'estensione dei criteri nella concessione di ammortizzatori sociali in deroga, sia di carattere temporale, sia concernenti i requisiti di applicabilità, consentendo, in particolare, che siano applicati anche a favore di lavoratori delle imprese collocate al di fuori delle aree del cratere, purché si tratti di imprese per le quali sia rilevato un danno indiretto derivante dagli eventi sopra richiamati;

c) l'istituzione di «zone franche», basate su meccanismi di riduzione della fiscalità statale e locale, non solo nell'area del cratere, ma anche in quelle limitrofe, per consentire al sistema delle imprese una maggiore possibilità di ripresa delle attività e sviluppare nuovi investimenti necessari nella fase della ricostruzione;

d) misure volte ad agevolare l'accesso al credito per le imprese – ad esempio finanziamenti a condizioni agevolate, concessione di garanzie, rinegoziazione di mutui o prestiti che prevedano tassi agevolati o periodi di rimborso più favorevoli, costituzione di fondi appositi, e così via – e a consentire differimenti o sospensioni su rate di mutui e finanziamenti; in questo ambito, si segnala l'importanza di favorire l'accesso al credito per le imprese coinvolte nel processo di ricostruzione, quali quelle di movimento terra, di costruzioni, di allestimento e manutenzione di campi provvisori, fornitori delle imprese danneggiate;

a integrare la notifica di metà periodo alla Commissione europea delle aree individuate a livello nazionale come ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispetto alle intensità massime di aiuto che sono applicabili agli investimenti delle imprese; si provvederebbe così ad aggiornare – a invarianza della popolazione complessivamente coinvolta – la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia relativamente al periodo 2014 – 2020, in considerazione della gravità della situazione e della circostanza che il termine entro il quale le regioni potevano indicare un'eventuale diversa articolazione territoriale delle aree ammissibili scadeva il 1° luglio 2016, ossia in un momento antecedente i gravi eventi di cui in premessa; si ritiene in-

fatti che ciò possa costituire un importante strumento di rafforzamento delle politiche di sviluppo dell'area in quanto per importanti programmi di investimento potrebbe, tra l'altro, evitare le limitazioni imposte dalla normativa europea sugli aiuti di Stato di importanza minore, *de minimis*;

a porre in essere le iniziative necessarie, anche di carattere normativo e anche in raccordo con gli enti territoriali, al fine di semplificare e accelerare le procedure attuative delle misure di sostegno alle imprese nelle regioni colpite dagli eventi di cui in premessa;

a promuovere, nel raccordo con gli enti territoriali competenti, la celerità dei sopralluoghi per la classificazione dei danni, consentendo così alle imprese un rapido avvio degli interventi di ristrutturazione e la ripresa dell'attività economica, e garantendo un tempestivo smaltimento delle macerie e dei rifiuti, nonché la definizione della microzonazione sismica per consentire l'avvio della ricostruzione in sicurezza;

a realizzare interventi immediati sulle reti infrastrutturali materiali ed immateriali, volti ad assicurare la ricostruzione della viabilità, dei collegamenti ferroviari e della banda larga, al fine di consentire una immediata ripresa dei collegamenti e di evitare la marginalizzazione delle aree interne e delle attività economiche presenti;

a promuovere e garantire idoneo sostegno a piani di comunicazione e a campagne straordinarie di promozione del turismo realizzate dalle regioni dei territori colpiti e dall'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), con il coinvolgimento degli operatori e delle loro rappresentanze locali;

ad assicurare la tempestività degli interventi di ricostruzione, anche nel settore dell'edilizia scolastica, contrastando così il fenomeno dello spopolamento, al fine di garantire la ricostituzione del tessuto sociale, presupposto indispensabile per la ripresa dell'attività delle imprese e, più in generale, dell'economia in quei territori;

a valorizzare l'apporto della cooperazione, quale naturale catalizzatore di «partecipazione dal basso» ed erogatore di servizi di qualità anche nell'ambito di campagne informative e formative volte a diffondere una cultura della prevenzione sismica.

